



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Con l'approvazione del decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 che integra e corregge il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, il quadro normativo è ormai definito, anche con riferimento ai principali strumenti di accompagnamento della riforma.

Il medesimo decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una Nota integrativa che consenta una lettura semplificata e chiarisca le principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano per il bilancio di un ente locale particolari criticità.

I principali contenuti della nota integrativa sono così riassumibili:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
8. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A partire dal 2016 pertanto, i nuovi schemi di bilancio sono divenuti il fulcro della programmazione e della gestione. Sempre a decorrere dal 2016, è obbligatoria l'adozione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato, seppure nelle gradualità modalità individuate dal legislatore.

Gli schemi per l'esercizio 2022/2024 sono pertanto stati predisposti con riferimento alla normativa del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successivi DPCM integrativi e correttivi.

Sulla base delle verifiche effettuate nella stesura del documento di previsione, è stata posta particolare attenzione sulla compatibilità delle spese previste e sulla effettiva sostenibilità in relazione all'entità delle entrate previste.

Con riguardo ai chiarimenti richiesti si evidenzia quanto segue:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

Nel quadro seguente si evidenziano i crediti di dubbia esigibilità stimati per le annualità 2022/2024 con la definizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Per chiarire sui criteri adottati per la valutazione e per determinare le risorse stanziare, si specifica che i crediti per i quali non si è previsto un accantonamento al fondo sono quelli di natura tributaria locale, oggetto dell'ordinaria attività e non delle fasi di riscossione coattiva. Parimenti tutti i crediti che risultano da situazioni contrattualizzate o convenzionate per i quali il titolo giuridico è certo e la storicità delle fasi di incasso non ha mai, sino ad ora, evidenziato problemi. Sono esclusi da questa procedura tutte le entrate da trasferimenti da altri enti pubblici, e le entrate che fino ad ora abbiano registrato storicamente livelli irrisori di sofferenza, non incidenti sugli equilibri di bilancio.

Andamento dei principali crediti che mostrano sofferenza:

Capitolo 1027 Articolo 1 Tassa sui Rifiuti - TARI

Anno	Accertato	Incassi	Differenza
2020	210.212,41	194.328,86	15.986,55
2019	204.578,16	188.247,46	16.330,70
2018	202.769,82	188.218,10	14.551,72
2017	202.669,92	190.315,04	12.354,88
2016	201.051,68	189.960,81	11.090,87
	1.021.281,99	950.967,27	70.314,72
		Percentuale	6,88

Viene iscritta a bilancio una quota di Fondo adottando la nuova gradualità confermata dalla Legge di bilancio 2020. La norma introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo, con la riduzione delle percentuali minime di accantonamento per assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

In sede di consuntivo, stante il potenziale aumento del fenomeno di mancato pagamento di alcune entrate, dovuto alla congiuntura economica negativa del momento e conseguente sofferenza di alcune fasce sociali deboli, prudenzialmente si provvederà all'accantonamento dell'intero importo dei crediti in sofferenza.

Fondo calcolato:

Entrata	Stanzamenti 2022	Importo effettivo FCDE iscritto
Imposta Municipale Propria - Verifiche e controlli	10.000,00	1.000,00
Tassa sui Rifiuti - TARI	215.000,00	14.802,54
Tassa sui Rifiuti - TARI - verifiche e controlli	3.000,00	150,00
TOTALE TITOLO 1	228.000,00	15.952,54

Sanzioni per violazioni CDS a famiglie	25.000,00	2.500,00
Sanzioni amministrative ad imprese	1.500,00	75,00
Sanzioni tributarie e urbanistiche a famiglie	3.000,00	300,00
Interessi di mora per verifiche e controlli	1.000,00	100,00
Rimborso spese di notifica attività sanzionatoria	1.000,00	100,00
TOTALE TITOLO 3	31.500,00	3.075,00

TOTALE	259.500,00	19.027,54
---------------	-------------------	------------------

L'importo minimo per l'anno 2022 è pari al 100% del Fondo calcolato

- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risulta iscritto apposito accantonamento pari ad euro 19.027,54.

Le spese potenziali sono previste e finanziate come segue:

- **Fondo di riserva** per euro 11.757,81 la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 del Decreto legislativo 267/2000. La consistenza del fondo rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (limite minimo 0,30 – limite massimo 2% della spesa corrente).

- Fondo indennità di fine mandato

Risulta accantonata la quota di competenza annuale spettante al Sindaco come indennità di fine mandato pari ad euro 1.906,00.

- Fondo spese impreviste e passività potenziali

Alla data odierna non risultano stanziati somme a tal fine. Sarà utile monitorare in corso d'esercizio le eventuali potenzialità di spesa futura.

- Fondo arretrati contrattuali

Alla data odierna risultano accantonate risorse per i rinnovi contrattuali pari ad euro 4.608,27. Nel bilancio attuale viene accantonata ulteriore somma pari ad euro 1.855,00. Sarà utile valutare in corso d'esercizio l'evolversi della fase di contrattazione ed eventuale chiusura del contratto Regioni ed Enti Locali, per la valutazione della congruità delle somme accantonate.

- **Fondo di riserva di cassa** la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 comma 2-ter del Decreto legislativo 267/2000. Visto il consistente fondo di cassa, si ritiene di non procedere alla costituzione del fondo (limite di legge: minimo 0,20 delle spese finali).

2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

le quote vincolate di seguito indicate sono state individuate con le operazioni propedeutiche il riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente approvazione del rendiconto 2021 (dati provvisori di preconsuntivo in fase di elaborazione).

Di seguito tabella riepilogativa delle quote accantonate:

AVANZO ACCANTONATO E VINCOLATO PRESUNTO al 31/12/2021

DESCRIZIONE	IMPORTO	VINCOLO
Accantonamento obbligatorio indennità fine mandato sindaci	4.264,00	Principi contabili
Fondo rinnovi contrattuali	4.608,27	Principi contabili
Fondo crediti di dubbia esigibilità	136.577,45	Principi contabili
Fondi trasferiti dallo Stato per emergenza COVID 2020	39.333,00	Vincolo di Legge
Ristori di spesa dallo Stato per emergenza COVID 2020	26.100,85	Trasferimenti
Fondi trasferiti dallo Stato per emergenza COVID 2021	1.167,49	Vincolo di Legge
Ristori di spesa dallo Stato per emergenza COVID 2021	7.152,09	Trasferimenti
Altri vincoli	60.673,37	Altri vincoli
TOTALE	279.876,52	

3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, non vengono applicate al bilancio, quote di Avanzo di amministrazione ma è previsto che lo stesso venga applicato con un preciso ordine di priorità, e tenendo conto dei principi contabili della contabilità finanziaria.

4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

Nella stesura del bilancio di previsione 2022/2024, nonostante l'Ente risulti in una condizione di indebitamento, sia a livello di debito residuo complessivo che rispetto al rapporto agli interessi passivi sui mutui/entrate correnti di bilancio, assolutamente negli attuali limiti di normativa, l'Amministrazione non è intenzionata a finanziare opere con nuove accensioni.

La tabella che segue illustra le modalità di finanziamento e gli investimenti previsti nel 2022/2024:

Modalità di finanziamento spese in conto capitale al TITOLO II	2022	2023	2024
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLO STATO	279.123,00	692.000,00	1.250.000,00
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	60.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	69.444,00	350.000,00	80.556,00
PROVENTI RILASCIO PERMESSI EDILIZI	51.000,00	51.000,00	51.000,00
CESSIONI IMMOBILI COMUNALI	262.000,00	100.000,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	721.567,00	1.193.000,00	1.381.556,00

SPESE IN CONTO CAPITALE AL TITOLO II	2022	2023	2024
HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI PER UFFICI	1.444,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	85.000,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI	99.123,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	10.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE LUOGHI DI CULTO – L.R. 15/89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI DIGA LAGO SPINA	135.000,00	42.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITO LAGO SPINA	0,00	400.000,00	400.000,00
COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO	55.000,00	0,00	0,00
URBANIZZAZIONE AREA QUATTRO VENTI	150.000,00	100.000,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	75.000,00	400.000,00	160.556,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI	60.000,00	30.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI	50.000,00	0,00	0,00

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PIAZZA RISORGIMENTO	0,00	200.000,00	800.000,00
Totale	721.567,00	1.193.000,00	1.381.556,00

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Il Fono Pluriennale Vincolato derivante dall'operazione di revisione ordinaria dei residui, e conseguente variazione per esigibilità, non è ancora stato iscritto poiché l'operazione non risulta effettuata alla data di elaborazione del bilancio di previsione 2022/2024.

6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Nello specifico non risultano concesse garanzie fideiussorie.

7. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Per questo genere di attività esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione. È necessario porre particolare attenzione agli "enti strumentali", per la nostra realtà i "Consorti", al fine di coordinare con essi politiche di gestione e di investimento, in linea con le esigenze di bilancio degli enti costituenti.

La nuova contabilità armonizzata prevede il consolidamento dei bilanci degli enti partecipati al fine di far emergere, sia in fase di programmazione che di rendicontazione, eventuali criticità che risultano essere una causa frequente delle situazioni di disavanzo e dissesto degli enti. Dal 2015 le situazioni di criticità necessitano di coperture ed accantonamenti preventivi di risorse con riflesso sul rispetto del pareggio di bilancio e sull'entità di risorse necessarie ulteriormente drenate al sistema.

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Note
1	SMAT SPA	SOCIETA PER AZIONI	0,00003	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	0,049	CENTRALE DI COMMITTENZA

Riferimenti e dati societari degli organismi partecipati:

Ragione sociale	Sito web della società	Attività svolta
SMAT SPA	www.smatorino.it	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ASMEL CONSORTILE	www.asmeccomm.it	CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE

Con riferimento agli organismi gestionali, oltre alle società partecipate sopra indicate, l'Ente è consorziato con ulteriori 3 consorzi che forniscono servizi: Consorzio Chierese dei Servizi (gestione rifiuti), Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (servizi assistenziali), Consorzio Sistemi Informatici CSI (servizi informatici).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

www.ccs.to.it

Il disegno di legge regionale n. 217 presentato il 19 luglio 2016 avente ad oggetto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" contiene il testo della nuova Legge Regionale licenziato dalla Giunta il 19 luglio 2016 e inserito in data 25 luglio 2016 sul sito del Consiglio Regionale che dovrebbe portare al superamento dell'attuale assetto organizzativo sul territorio regionale per addivenire all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione riorganizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali: ambiti di area vasta, coincidenti con il territori della Città metropolitana e di ciascuna delle province, cui affidare le funzioni inerenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

www.servizisocialichieri.it

C.S.I. Piemonte

www.csipiemonte.it

8. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si ritiene utile elencare alcune delle principali informazioni utilizzate per la predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024.

Le previsioni delle poste di entrata e di spesa sono state iscritte nel bilancio di previsione valutando la congruità delle previsioni sulle voci di entrata e di spesa ed il rispetto dei vincoli dettati dalla normativa tenendo conto dei seguenti elementi:

- il trend storico degli esercizi precedenti;
- una attenta analisi di compatibilità con l'esperienza di gestione dell'Ente;
- la manovra economica predisposta dallo Stato attraverso la Legge di stabilità per l'anno 2022, approvata dal Parlamento con Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ed altre novità normative attinenti gli Enti territoriali;
- gli obiettivi che l'Amministrazione si pone per il triennio 2022/2024 e gli interventi ad essi collegati;

Una delle principali voci di spesa del bilancio comunale, è riferita alla remunerazione dei dipendenti nelle varie forme che i contratti possono assumere; nello specifico la maggior parte dei dipendenti risulta assunto con contratto a tempo indeterminato. Viene prevista la spesa per la nuova convenzione del segretario comunale, a seguito dello scioglimento della precedenza convenzione

che vedeva Pralormo quale ente capofila con conseguenti rimborsi da parte degli altri enti convenzionati.

Dal 2019 è stata di fatto invertita la posizione, e da ente capofila, l'ente passa ad ente convenzionato, con la conseguente iscrizione di apposita partita nel bilancio di previsione 2022/2024, per il rimborso della quota riferita alla spesa per il segretario comunale convenzionato.

Di seguito vengono illustrate le principali voci di spesa riferite ai costi del personale di cui si è tenuto conto nella stesura degli schemi di bilancio.

SPESE PER IL PERSONALE – PREVISIONI 2022

N.	COGNOME E NOME	CODICE SERVIZIO	CATEG.	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	ONERI A CARICO DELL'ENTE	IRAP A CARICO DELL'ENTE	TOTALE GENERALE
1	BARAVALLE MARIA ANGELA	1.02	C 1	23.100,00	6.300,00	2.000,00	31.400,00
2	LANARO MAURILIO	1.03	D 3	41.400,00	11.300,00	3.600,00	56.300,00
3	FALLETTI ROSSELLA	1.06	D 1	37.000,00	10.500,00	3.200,00	50.700,00
4	ODDENINO DOMENICA	1.07	D 3	41.000,00	11.250,00	3.550,00	55.800,00
5	CUCCO FRANCA	3.01	C 2	26.100,00	7.600,00	2.250,00	35.950,00
6	CONVENZIONE SEGRETERIA	1.02		28.000,00			28.000,00
7	LAVORO FLESSIBILE	1.02		2.387,00	569,00	203,00	3.159,00
8	FONDO EFFICIENZA	1.02		4.000,00	952,00	340,00	5.292,00
9	BUONI PASTO	1.02		4.200,00			4.200,00
TOTALI				207.187,00	48.471,00	15.143,00	270.801,00

Viene prevista la spesa per la corresponsione di indennità al Sindaco e ai componenti della Giunta, aggiornate secondo il Decreto Ministeriale 23.07.2020 che ha aggiornato l'indennità dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5000 abitanti e non è stata prevista la copertura di spese di missione; non sono stati altresì previsti gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, in seguito a formale rinuncia.

Sono state recepite le indicazioni contenute nei commi 583-587 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) che prevedono, a decorrere dal 2024, la parametrizzazione dell'indennità di funzione dei Sindaci al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base di percentuali che tengono conto della popolazione residente; tale indennità di funzione viene adeguata al 45% e al 68% dell'incremento previsto a regime, rispettivamente negli anni 2022 e 2023, per poi essere applicata al 100% nel 2024.

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2022

CODICE	CARICA PERCIPIENTI	INDENNITA' ASSEGNATA	
		MENSILE	ANNUA
1010103	SINDACO	€ 1.906,26	€ 22.875,12
1010103	ASSESSORE	€ 190,63	€ 2.287,56
1010103	ASSESSORE	€ 142,97	€ 1.715,64
TOTALI		€ 2.239,86	€ 26.878,32

La stesura ha tenuto conto della normativa attualmente vigente e delle novità legislative specifiche introdotte ultimamente dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

In particolare, si segnala:

- I commi da 29 a 39 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) assegnano ai Comuni, per il periodo 2020-2024, un contributo di 500 milioni annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di a) efficientamento energetico e b) sviluppo territoriale sostenibile. Nel novero degli interventi di cui alla lettera a) sono espressamente ricomprese le azioni volte all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre l'ambito dello sviluppo territoriale sostenibile viene esteso alla mobilità sostenibile e all'adeguamento/messa in sicurezza di edifici e del patrimonio del Comune, ivi compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Il comma 791 dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) dispone l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale aumenta di complessivi 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 354,9 milioni per l'anno 2022, 499,9 milioni per l'anno 2023, 545,9 milioni per l'anno 2024, 640,9 milioni per l'anno 2025, 742,9 milioni per l'anno 2026, 501,9 milioni per l'anno 2027, 559,9 milioni per l'anno 2028, 618,9 milioni per l'anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

- I commi 407-414 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevedono che vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori).

- I commi 583-587 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevedono che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei

presidenti delle regioni sulla base di percentuali che tengono conto della popolazione residente, e che tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

- I commi 706-707 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevedono la proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022. Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure: - l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- Per quanto riguarda le previsioni di spesa in generale, va ricordato il tasso di inflazione programmato per ciascuna annualità del triennio 2022/2024, nonché l'aumento delle materie prime che ultimamente sta interessando il settore energetico.

- L'eventuale iscrizione nel titolo VI dell'entrata di prestiti, deve tenere conto del limite attualmente vigente della capacità di indebitamento dell'ente, e della destinazione dei capitali per interventi di investimento. La nuova percentuale massima di indebitamento (art. 204 TUEL) fissata al 10 % delle entrate dei primi tre titoli del secondo anno precedente, è ampiamente rispettato dal livello di indebitamento attualmente in essere per questo ente.

- Estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo di applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per tali enti per ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.